

**IL DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE A SOGGETTI TERZI LA  
VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI  
ALLO "STRESS LAVORO-CORRELATO"**

“La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e pertanto a essa si applica integralmente la pertinente disciplina [ articoli 17, 28 e 29 del T.U.]. In particolare l'articolo 17 citato individua la valutazione dei rischi tra gli **adempimenti non delegabili** da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.”

[Interpello n.5 del 3 maggio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]

\* \* \*

Nei primi giorni del corrente mese di Maggio, la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto come sopra a un quesito della FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI in tema di ammissibile delega da parte del datore di lavoro a terzi, come previsto dall'articolo 17, comma 1 lettera a) del T.U. , per la valutazione del rischio *stress lavoro correlato*.

Ha ritenuto infatti di richiamare l'art. 28, comma 1, T.U. che prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro *ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato*.

Il quesito sottoposto ad Interpello se la fattispecie possa considerarsi compresa nel *principio generale di delegabilità* (articolo 16, comma 1, del T.U.) - che può consentire eccezioni unicamente nei casi in cui la delega non sia *espressamente esclusa* -, ha trovato pertanto risposta negativa.